

Risponde Maurizio Mottola

Per quanto riguarda la prima ipotesi, il contratto assume la veste di «contratto di sponsorizzazione tecnica», attraverso il quale l'impresa («sponsor») si impegna a effettuare un'erogazione in natura (fornitura di abbigliamento tecnico), nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica («sponsee»), a fronte di una controprestazione di promozione della propria attività (l'abbigliamento tecnico viene indossato dagli istruttori e dal personale della reception), eseguita dall'associazione.

Dal punto di vista fiscale il valore del reciproco scambio («sinallagma») è rappresentato dal «valore normale» dei beni ceduti, individuato ai sensi dell'art. 9, c. 3, dpr 917/1986 (Tuir) e dell'art. 13, c. 2, dpr 633/1972 (Iva).

Nella seconda ipotesi, invece, il contratto assume la veste di «contratto di pubblicità», attraverso cui l'impresa effettua un'erogazione in denaro, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, a fronte della controprestazione di promozione della propria attività commerciale (l'allestimento di banner pubblicitari), eseguita dall'associazione.

In entrambi le ipotesi, come chiarito dalla risoluzione Agenzia delle entrate n. 57/E del 23/06/2010, le somme erogate dall'impresa, in denaro o in natura, nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica, a fronte del contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, sono considerate «spese di pubblicità» e sono pertanto deducibili ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 108, c. 2, dpr 917/1986 (Tuir), ovvero sono deducibili interamente nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Se le somme erogate non sono complessivamente superiori a 200 mila euro, nel corso del medesimo periodo di imposta, le stesse sono considerate spese di pubblicità per «presunzione assoluta».

Se le somme erogate sono invece superiori a tale soglia, per la parte eccedente occorre, ai fini della deducibilità, verificare che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

La deducibilità è in ogni caso vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- 2) a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione;
- 3) devono essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal dpr 917/1986 (Tuir) all'art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

22

Detrazioni di imposta

Una Asd, in virtù dell'apertura della prossima stagione sportiva (2011/2012), intende avviare una campagna di raccolta fondi e di tesseramento, segnalando in maniera opportuna l'eventuale aspetto del risparmio fiscale in capo ai soggetti donanti e tesseran-

di. Si chiede pertanto di conoscere se sono detraibili le donazioni di somme di denaro e le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza ai corsi sportivi.

G.T.

Risponde Maurizio Mottola

Se in qualità di soggetti donanti e tesserandi si considerano esclusivamente i «privati» (non imprese), che si presume rappresentino la totalità dei soggetti cui è rivolta la campagna di raccolta fondi e di tesseramento da parte della scrivente Asd, le norme tributarie vigenti prevedono determinate agevolazioni fiscali per:

- 1) erogazioni liberali effettuate nei confronti di enti non profit (Enp) in generale (e di asd in particolare);
- 2) spese sostenute per la pratica sportiva effettuata da ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni.

Per erogazione liberale si deve intendere la donazione di una somma di denaro (o di beni mobili o immobili) in assenza di una controprestazione o di un vantaggio economico.

Ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. i-ter) del dpr 917/1986 (Tuir), sull'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nei confronti delle Asd (o nei confronti di società sportive dilettantistiche), per ciascun periodo di imposta, viene riconosciuta una detrazione di imposta (Irpef) pari al 19%, calcolata su un importo massimo pari a euro 1.500,00 (da cui la detrazione di imposta è di importo massimo pari a euro 258,00).

Devono essere tuttavia rispettati i seguenti adempimenti formali:

- il versamento non può essere effettuato in contanti o mediante assegni bancari trasferibili;
- devono essere conservati i documenti contenenti i dati identificativi del soggetto erogante e del soggetto beneficiario e la causale del versamento (nel caso di versamento eseguito per esempio tramite bonifico bancario);
- nel caso di versamento eseguito mediante assegno bancario (non trasferibile) o bancomat è necessario il rilascio di apposita ricevuta da parte del soggetto beneficiario;
- tenuta da parte del soggetto beneficiario di una corretta, completa e analitica rendicontazione (da sottoporre all'approvazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge e dall'atto costitutivo / statuto dell'associazione) dei fatti di gestione con particolare e separata evidenziazione delle erogazioni ricevute.

Ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. i-quinquies del dpr 917/1986 (Tuir), le spese, per un importo non superiore a euro 210,00, sostenute per l'iscrizione annuale o l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, danno diritto a una detrazione di imposta (Irpef) pari al 19%.

Anche in questo caso devono essere rispettati determinati requisiti di carattere formale:

- l'Asd deve rispettare i dettami di cui all'art. 90 della l. 289/2002;
- le spese devono risultare da una modalità di pagamento «tracciabile» oppure da una ricevuta contenente i dati identificativi del soggetto beneficiario del pagamento, la causale del versamento, l'attività sportiva praticata e i dati identificati del soggetto che effettua il pagamento e del praticante.

È importante sottolineare che, a differenza di quanto stabilito per tutte le altre agevolazioni di questa tipologia, il tetto di euro 210,00 annui di spesa non è per soggetto che

effettua il pagamento, ma per ragazzo: per esempio, due genitori con un figlio, tetto massimo euro 210,00 euro da dividere fra loro, un genitore con tre figli, tetto massimo euro 210,00 per figlio.

DIRITTO FINANZIARIO

17

Promotore finanziario

In relazione alla normativa sul nuovo registro pubblico delle opposizioni, si chiede se l'attività del promotore finanziario volta a contattare potenziali clienti, i cui nomi sono ricavati dagli elenchi pubblici telefonici, chiedendo loro telefonicamente un incontro finalizzato all'illustrazione dei servizi bancari della banca stessa o Sim di appartenenza del promotore stesso, possa costituire un qualche illecito non filtrando i nominativi secondo quanto previsto dal decreto che ha istituito tale registro. Oppure se l'attività telefonica così limitata alla richiesta di un incontro, comunque finalizzata, ma dove proposta di vendita non c'è nel primo contatto telefonico, sia lecita e consentita liberamente.

A.D.B.

Risponde Antonio Ciccia

Sì, il registro delle opposizioni si applica al promotore finanziario. In effetti il regolamento (dpr 178/2010) identifica come «operatore» assoggettato alla disciplina del registro qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare del trattamento, intenda effettuare il trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono. È evidente, infatti, che la chiamata del promotore finanziario, nell'ambito della sua professione, non è svolta per ragioni personali: la richiesta di incontro è sempre collegata alla vendita di prodotti finanziari. Pertanto il soggetto chiamato ha il diritto di chiedere all'operatore se il nominativo e l'utenza sono stati estratti dagli elenchi telefonici. Chi è iscritto al registro, a questo punto, può presentare un reclamo al garante della privacy. Diverso è il caso di soggetti che abbiano già prestato un consenso specifico al singolo promotore finanziario. In questo caso l'iscrizione al registro è superata dal consenso specifico, che però può sempre essere revocato.

DIRITTO SOCIETARIO

2

Aumento delegato nelle Srl

Sono amministratore di una srl, i cui soci hanno deliberato un aumento di capitale. La delibera, però, contiene solo l'entità dell'aumento, la decisione su tutti gli altri profili dell'operazione sono stati delegati agli amministratori.

È legittimo questo modo di procedere?

T.R.

Risponde Maria Di Sarli

Competente a deliberare l'aumento di capitale è in via

di principio l'assemblea straordinaria. Tale competenza, però, non ha carattere inderogabile. Nella Srl le modalità di esercizio della delega devono essere stabilite nell'atto costitutivo. L'art. 2481 infatti recita «l'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio». La fattispecie descritta nel quesito, in dottrina, viene definita delega «frazionata». Circa la sua legittimità c'è molta incertezza sia in dottrina che in giurisprudenza. Tuttavia, nel quadro rinnovato dell'ordinamento delle srl in seguito alla riforma societaria del 2003, sembra corretto ritenere che se è oramai ammessa la delega «integrale» a maggior ragione dovrebbe essere legittima una delega «frazionata». In ogni caso la decisione di aumentare il capitale sociale anche se assunta dagli amministratori deve risultare da verbale redatto senza indugio da un notaio e deve essere depositata e iscritta presso il registro delle imprese a norma dell'art. 2436.

2

Aumento di capitale nelle Srl

La nostra Srl ha deliberato un aumento di capitale sociale, la delibera, adottata in presenza di un notaio, non contiene tutti gli elementi necessari per attuare l'operazione, in quanto la decisione su molti profili della stessa è stata delegata agli amministratori. A questo punto però ci chiediamo se anche le decisioni degli amministratori debbano essere prese in presenza di un notaio.

G.L.

Risponde Maria Di Sarli

La presenza del notaio a norma dell'art. 2481, comma 1 è senz'altro necessaria qualora agli amministratori venga delegata anche la decisione di effettuare l'operazione. Di là di questo caso, la necessaria presenza o meno del notaio dipende dal tipo di «elementi» mancanti nella decisione già assunta dai soci. In particolare bisognerebbe capire se, per esempio, tali elementi sono suscettibili di modificare il contratto sociale perché in questo caso l'intervento del notaio serve a norma del 2436, in quanto tali modificazioni devono poi risultare dal registro delle imprese. Diversamente se gli elementi mancanti riguardano solo aspetti relativi al procedimento di aumento direi che l'intervento del notaio non è necessario, in quanto la decisione di aumentare il capitale sociale e dunque di modificare lo statuto è stata già assunta dai soci in presenza di un notaio. Agli amministratori nel caso di specie è stata dato solo mandato a eseguire la decisione, prendendo però a tal fine anche decisioni «corollarie» a quella di aumento.

2

Delegabilità dell'aumento

Vorremmo delegare la decisione di aumento gratuito del capitale ai nostri amministratori, ma vorremmo essere sicuri che ciò sia legittimo.

Q.L.

Risponde Maria Di Sarli

La legittimità della delega agli amministratori ad aumentare gratuitamente il capitale era, soprattutto in passato, prima della riforma del 2003, molto discussa.